

# COMUNE DI MODENA

Prot. Gen: 2003 / 144902 - AM

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilatre in Modena il giorno dieci del mese di novembre ( 10/11/2003 ) alle ore 16:55 , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione)

Sono presenti:

1	Barbolini Giuliano	Sindaco	NO	22	Glorioso Gian Domenico	NO
2	Bellentani Stefano	Presidente	SI	23	Leonardi Leonarda	SI
3	Vecchi Olga	Vice Presidente	NO	24	Levratti Mauro	NO
4	Andreoli Marta		SI	25	Maienza Antonio	SI
5	Ballestrazzi Paolo		NO	26	Marino Antonino	NO
6	Barbolini Giorgio		SI	27	Mezzetti Massimo	SI
7	Barbolini Greta		SI	28	Montecchi Gino	SI
8	Bassoli Danilo		SI	29	Morandi Adolfo	SI
9	Bertolini Isabella		NO	30	Neri Valentina	SI
10	Campana Giuseppe		NO	31	Nicolini Antonio	SI
11	Caropreso Achille		SI	32	Pighi Giorgio	SI
12	Casolari Paolo		NO	33	Ricci Gianni	NO
13	Cavani Cristina		SI	34	Roversi Pietro	SI
14	Cigni Fausto		NO	35	Santantonio Mario	SI
15	Cocchi Beatrice		SI	36	Signorile Francesco	NO
16	Corsini Vittorio		SI	37	Toni Ercole	SI
17	Dallari Adriano		SI	38	Torrini Davide	NO
18	Finelli Antonio		SI	39	Tripi Ferdinando	SI
19	Fraulini Ubaldo		SI	40	Verna Gianpaolo	SI
20	Frieri Francesco Raphael		SI	41	Zanolini Giovanna	SI
21	Galli Andrea		NO			

Sono inoltre presenti gli Assessori:

1	Cottafavi Ennio	NO	6	Costi Palma	SI
2	Bonaccini Stefano	NO	7	Cottafavi Gianni	SI
3	Caldana Alberto	NO	8	Gallerani Nerino	NO
4	Candini Raffaele	NO	9	Manfredini Morena	SI
5	Colombo Alvaro Vito G.	SI	10	Tesaurò Mauro Carmelo	SI

ed i rappresentanti della Consulta per i cittadini apolidi e stranieri

Agbettor Edmond Awuje	Presidente	NO
Okunuga Olumide Suraju	Vice Presidente	SI

Presiede Stefano Bellentani - Presidente del Consiglio  
Assiste il Segretario Generale del Comune Pompeo Nuzzolo  
Scrutatori

Relatore Assessore Mauro Tesaurò

Votazione per alzata di mano (presenti 25 - votanti 20 - favorevoli 20 - astenuti 5: i consiglieri Barbolini Giorgio, Caropreso, Dallari, Morandi, Corsini)

### OGGETTO n. 79

APPROVAZIONE MODIFICA DELL'ART. 38 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE

OMISSIS – Entra il consigliere Cigni ed escono i consiglieri Verna, Zanolini, Finelli –  
presenti 25

OMISSIS

Concluso il dibattito, il PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, la sotto riportata proposta di deliberazione che il Consiglio comunale approva ad unanimità di voti (voti favorevoli 20 su 20 consiglieri votanti – presenti 25 – astenuti 5: i consiglieri Barbolini Giorgio, Caropreso, Dallari, Morandi e Corsini):

#### ““IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 33 del 5.3.1992, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la Modifica dell'articolo 38 del Regolamento Comunale di Igiene al fine di meglio definire le modalità di emissione in atmosfera dei fumi e vapori da attività a ridotto impatto ambientale;

- che, con successiva propria deliberazione n. 40 del 18.3.1999, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva alla modifica del medesimo al fine di tener conto delle nuove definizioni di impianti ed apparecchi termici ricollegate alla legislazione di settore di nuova emanazione come pure di rendere disponibile ai cittadini ed agli operatori del settore una maggiore semplificazione delle procedure di deroga a favore delle installazioni impiantistiche di minore potenza e minor impatto ambientale;

Considerato:

- che si rende necessario aggiornare la norma a quanto disposto in merito all'evacuazione dei prodotti di combustione derivanti da impianti termici così come stabilito dal D.P.R. 551 del 21.12.1999;

- che si rende inoltre necessario adeguare la norma medesima a mutate esigenze anche nel campo delle emissioni associate a particolari attività professionali e/o artigianali come delle emissioni derivanti dai flussi aeraulici di rinnovo di locali destinati a pubblico ritrovo quali, a puro titolo di esempio, sale da riunioni, palestre e strutture sportive al coperto;

Vista la proposta di modifica dell'art. 38 del Regolamento Comunale di Igiene formulata dal Dirigenti Responsabili del Servizio Energia e Impianti, Ing. Sandro Picchiolotto e del Servizio Impatto Ambientale Dott. Daniele Bertoni;

Su proposta della Giunta comunale;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Dott.ssa

Nadia Paltrinieri, espresso in ordine alla regolarità tecnica, dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto che il dirigente Dott.ssa Nadia Paltrinieri attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa nè diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto che la presente proposta è stata sottoposta al parere della Commissione Consiliare Economia, Ambiente e Territorio in data 6.11.2003;

## D e l i b e r a

- di approvare la modifica al testo dell'art. 38 del Regolamento Comunale di Igiene così come di seguito riportato:

### ***Art. 38 Emissioni in atmosfera di fumi e vapori***

#### *1 – Campo di applicazione*

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di espulsione:

- dell'aria interna dei locali nei quali siano presenti fumi, vapori, odori, derivanti da (a titolo di esempio non esaustivo) laboratori, cucine per preparazione cibi per collettività e/o in conto terzi, impianti di lavaggio, impianti di sterilizzazione e/o disinfezione, locali da bagno, palestre, spogliatoi, locali destinati a pubblico ritrovo;
- dei fumi di combustione provenienti da impianti ed apparecchi termici, da piani e/o apparecchi di cottura, stufe, caminetti indipendentemente dal combustibile di alimentazione;
- delle emissioni di impianti produttivi non soggette alla applicazione del DPR 203/88 e delle normative regionali in materia di emissioni produttive.

#### *2 – Definizioni*

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si adottano le seguenti definizioni:

- **IMPIANTO TERMICO:** impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
- **RADIATORE AUTONOMO A GAS:** apparecchio a gas, utilizzato per il riscaldamento ambienti e composto da una camera di combustione stagna con scambiatore di calore fumi-aria, un involucro di contenimento, un condotto di evacuazione dei prodotti di combustione e tutte le necessarie apparecchiature di sicurezza e controllo.

- SCALDA ACQUA UNIFAMILIARE A GAS: apparecchio a gas per la produzione dell'acqua calda ad uso sanitario di portata termica non superiore a 15 kW.
- APPARECCHIO DI COTTURA: apparecchio a gas o elettrico di portata termica/potenza inferiore a 15 kW utilizzato per cucinare o riscaldare cibi.
- IMPIANTO AEREAULICO: insieme di apparecchiature, dispositivi accessori e controlli per realizzare la desiderata qualità dell'aria nelle condizioni prefissate all'interno degli ambienti. Rientrano in questa definizione gli impianti di termoventilazione, di ventilazione, di condizionamento e di climatizzazione considerati dalla norma UNI 10339.
- IMPIANTO PRODUTTIVO: impianto caratterizzato da emissioni di modesta portata, non soggetto alla applicazione del DPR 203/88 e alle normative regionali in materia di emissioni produttive.

### *3 – Modalità di scarico in atmosfera delle emissioni*

Gli scarichi debbono essere immessi in atmosfera attraverso idonei camini, canne fumarie o canne di esalazione a perfetta tenuta sfocianti al di sopra dell'edificio, alle quote previste dalle normative vigenti in materia (a titolo di esempio, ove applicabili, le norme UNI-CIG, UNI-CTI e/o le prescrizioni contenute nel D.P.R. 1391/70 "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici") salvo diversa e più cautelativa prescrizione del Regolamento Edilizio Urbanistico (RUE).

### *4 – Derogabilità*

Il rilascio della autorizzazione in deroga a quanto previsto al precedente punto 3. da parte del Comune di Modena é soggetto a modalità e vincoli differenziati in funzione delle caratteristiche delle emissioni generate.

Salvo diversa disposizione specifica, le emissioni dovranno avvenire alla quota più alta possibile in modo da non interferire con aperture di ventilazione naturali o artificiali e comunque ad una quota superiore a metri 2,40 dal piano di calpestio di pubblico passaggio, salvo disposizioni più restrittive contenute nel RUE. L'espulsione inoltre non potrà avvenire al di sotto di porticati, bow-window, tettoie ed immediatamente al di sotto di aperture di ventilazione o balconi.

#### *4.1 - Impianti termici, radiatori autonomi a gas e scaldia acqua unifamiliari a gas*

Alle prescrizioni relative alla collocazione dei dispositivi di espulsione in sommità dell'edificio è ammissibile deroga, limitatamente agli impianti ed agli apparecchi alimentati a combustibile gassoso a camera di combustione stagna di tipo "C" secondo la normativa UNI 7129. In tali casi l'ammissibilità dell'intervento dovrà comunque sottostare ai seguenti vincoli:

- l'espulsione dei fumi dovrà rispettare le quote previste dalla UNI CIG 7129, e comunque avvenire il più alto possibile in modo da non interferire con aperture di ventilazione naturali o artificiali e comunque ad una quota superiore a metri 2,40 dal piano di calpestio di pubblico passaggio, salvo disposizioni più restrittive contenute nel RUE.

Fatti salvi i casi di emissioni realizzate nell'ambito di edifici mono-familiari, l'espulsione non potrà avvenire al di sotto di porticati, bow-window, tettoie ed immediatamente al di sotto di aperture di ventilazione o balconi.

- per espulsione in pozzi di ventilazione, cavedi, cortili interni e comunque in tutti i casi ove non siano realizzati percorsi di espulsione a cielo libero dei prodotti di combustione l'installatore dovrà attestare l'idonea dispersione degli inquinanti in atmosfera tenuto conto tra l'altro del rapporto esistente tra area ad altezza degli edifici conformemente alla norma UNI CIG 7129;

La deroga viene inoltre ammessa fermo restando, nei casi previsti, l'obbligo della presentazione della relazione di cui all'articolo 28 della legge 10/91 e della relazione di progetto di cui all'art. 6 della legge 46/90.

E' ammessa deroga:

A) per singoli impianti termici purché dotati di generatori del tipo a camera stagna tipo C (secondo UNI CIG 7129) con portata termica fino a 35 kW, qualora, fermi restando i vincoli di cui evidenzi l'assenza di una idonea canna fumaria e, comunque, la impossibilità dell'adeguamento della medesima con applicazione della normativa UNI di riferimento. La domanda dovrà essere corredata dalla relazione tecnica sottoscritta dal progettista conformemente a quanto disposto dagli articoli. 26 e 28 della legge 10/91 e dal D.M. 13/12/1993.

B) per radiatori autonomi a gas, scaldacqua unifamiliari, purché del tipo camera stagna tipo C (secondo UNI CIG 7129), con portata termica fino a 15 kW, intesa come somma delle potenzialità comunque installate nella singola unità immobiliare. Per i radiatori autonomi a gas la domanda deve essere corredata da relazione tecnica ove il progettista dimostri che la soluzione adottata risponde alle prescrizioni di legge, ed in particolare all'obbligo di contenimento dei consumi di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 10/91.

Tale rispondenza potrà considerarsi attestata quando, fra l'altro, sia dimostrato che gli apparecchi di cui sia prevista l'utilizzazione comportino consumi energetici eguali o inferiori a quelli prevedibili per le diverse soluzioni impiantistiche normalmente utilizzate per soddisfare, nell'attuale stadio di progresso tecnico del settore, le esigenze di climatizzazione invernale di analoga utenza.

#### *4.2 – Derogabilità alla norma per apparecchi di cottura*

E' ammessa per scarichi che per natura ed entità siano tali da non creare problemi di carattere igienico e sanitario, anche in seguito alla adozione di idonei sistemi di abbattimento.

Non sono tuttavia derogabili apparecchi di cottura con potenza complessiva superiore a 15 kW e/o portate d'espulsione superiori a 1500 m<sup>3</sup>/h.

La velocità media dell'aria in uscita non deve superare i 2 m/sec.

E' inoltre vietata l'espulsione in cavedi che, per rapporto tra base ed altezza, non assicurino un'adeguata dispersione dei prodotti espulsi: è vietato lo scarico in cavedi aventi l'altezza massima superiore alla lunghezza della semi somma dei lati della base con un minimo di 2 m per il lato minore.

#### *4.3 – Derogabilità alla norma per impianti aeraulici a fini di benessere*

E' ammessa per scarichi che per natura ed entità siano tali da non creare problemi di carattere igienico e sanitario, anche in seguito alla adozione di idonei sistemi di abbattimento.

Non sono tuttavia derogabili apparecchi aventi portate d'espulsione superiori 3.600 m<sup>3</sup>/h.

La velocità media dell'aria in uscita non deve superare i 2 m/sec.

#### *4.4 – Derogabilità alla norma per i piccoli impianti produttivi*

E' ammessa per scarichi che per natura ed entità siano tali da non creare problemi di carattere igienico e sanitario, anche in seguito alla adozione di idonei sistemi di abbattimento.

Non sono tuttavia derogabili portate d'espulsione superiori a 1.500 m<sup>3</sup>/h.

La velocità media dell'aria in uscita non deve superare i 2 m/sec.

E' inoltre vietata l'espulsione in cavedi che, per rapporto tra base ed altezza, non assicurino un'adeguata dispersione dei prodotti espulsi: è vietato lo scarico in cavedi aventi l'altezza massima superiore alla lunghezza della semi somma dei lati della base, con un minimo di 2 m per il lato minore.

#### *5 - Norme transitorie*

Gli scarichi autorizzati in deroga, già esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente articolo, dovranno essere adeguati in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria.

#### *6 – Modalità di richiesta di deroga*

L'autorizzazione in deroga è ottenibile previa presentazione, in triplice copia, presso i competenti uffici comunali, di una relazione a firma di un tecnico abilitato contenente:

- pianta, prospetti e sezioni dell'edificio con evidenziazione degli ambienti interessati all'intervento e di quelli contermini;
- planimetria dell'area in scala 1:2.000;
- relazione tecnica che evidenzi il tipo di espulsione, la sua ubicazione, gli eventuali sistemi di trattamento e la loro efficacia;
- schede tecniche con le caratteristiche delle apparecchiature che si intendono installare e schemi delle stesse;
- dichiarazione di asseverazione alle prescrizioni del presente articolo.””

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to Stefano Bellentani

Il Funzionario Verbalizzante  
f.to Pompeo Nuzzolo

Il Segretario Generale  
f.to Pompeo Nuzzolo

=====

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 14/11/2003